

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

XVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GARLATO

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
MACRELLI: Disposizioni relative al ruolo dei disegnatori del Corpo del Genio Civile. (760)	165
PRESIDENTE	165, 166
CAMANGI, <i>Relatore</i>	165, 166
PACATI	166
PASINI	166
Senatori BARBARESCHI ed altri: Provvedimenti a favore delle località della Lombardia, della provincia di Genova, della Valle del torrente Trebbia, del Trentino-Alto Adige, della Sicilia, della provincia di Verona e della provincia di Rieti, disastrose dalle alluvioni eccezionali dell'estate e autunno 1953. (<i>Approvata dalla Commissione speciale del Senato per l'esame dei disegni di legge relativi a provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni</i>). (858)	167
PRESIDENTE 167, 169, 171, 172, 174, 175, 176	
BERNARDINETTI, <i>Relatore</i>	169, 172
BARBIERI	170, 172, 174
FAILLA	170, 171, 172, 175, 176
MATEUCCI	171
COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	171, 172, 173, 174, 175
PASINI	171
POLANO	172
POLLASTRINI	172
QUINTIERI	172
DI LEO	172
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	176

La seduta comincia alle 9,15.

PACATI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Macrelli: Disposizioni relative al ruolo dei disegnatori del corpo del Genio civile. (760).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Macrelli: « Disposizioni relative al ruolo dei disegnatori del corpo del Genio civile ».

L'onorevole Camangi, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CAMANGI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questa proposta di legge mira a sanare un vecchio errore che, per quei fenomeni di inerzia che esistono nella nostra Amministrazione e nella stessa nostra legislazione, non è stato mai corretto. Si tratta del ruolo dei disegnatori del Genio civile i quali come voi sapete — appartengono, per disposizione della legge del 1923, al gruppo C, pur essendo richiesto per l'appartenenza a questo ruolo, il titolo di studio di scuola media superiore, con il quale titolo, per regola generale, si appartiene al gruppo B.

La legge del 1923 nel creare i tre gruppi fondamentali della pubblica amministrazione fissò i requisiti di studio in questi termini: laurea, gruppo A; diploma di scuola media

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1954

superiore, gruppo B; diploma di scuola media inferiore, gruppo C.

Con legge 5 ottobre 1920, n. 1431, fu creato, per la prima volta, il ruolo dei disegnatori del Genio civile in ottemperanza della disposizione di una legge precedente, quella del 4 maggio 1919, n. 667 e, non esistendo ancora i gruppi, il ruolo medesimo venne assegnato alla seconda categoria tecnica che divenne in seguito, il gruppo B. Nel 1923, quando fu emanata la legge 11 novembre 1923, n. 2395, che coordinò gerarchicamente il personale dello Stato, questo ruolo che proveniva dalla seconda categoria, e per il quale era stato richiesto il titolo di studio sopra specificato, venne, per un inspiegabile errore, assegnato al gruppo C, mentre nello stesso momento — e ciò è ancora più strano — i ruoli dei disegnatori nel corpo del Commissariato militare, della direzione di artiglieria, dell'Ufficio geografico, vennero tutti assegnati al gruppo B.

Si verificò una specie di agganciamento che il legislatore, in quel momento, riservò a questi funzionari; e, cioè, venne stabilito che, contrariamente a quanto disposto per tutte le categorie del gruppo C, per questo ruolo l'inizio della carriera, invece che dal grado XIII, avvenisse dal grado XII.

Inutile dire che, da allora, coloro i quali appartenevano a questo ruolo hanno sempre chiesto — e il Ministero dei lavori pubblici è stato sempre solidale — la riparazione di questo errore, senza riuscire ad ottenerla e giustizia.

Questa proposta di legge, che era stata presentata nella precedente legislatura, tenne appunto a correggere finalmente questo errore e a sanarne le conseguenze, non soltanto nell'interesse dei funzionari appartenenti al ruolo — il che già costituirebbe un doveroso atto da parte nostra — ma, anche e soprattutto, nell'interesse dell'Amministrazione, dato che è evidente che, quando l'appartenenza a questo ruolo richieda il titolo di studio di scuola media superiore e, poi, una volta vinto il concorso, l'interessato venga inquadrato nel gruppo C, il numero dei partecipanti diminuirà sempre più, almeno qualitativamente.

Detto questo, non resta che aggiungere la raccomandazione alla Commissione di approvare, senza modificazioni, la presente proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PACATI. Questa proposta di legge dovrebbe trovare consenziente tutta la Commissione, perché si tratta di regolarizzare una

situazione anormale e di riparare ad una ingiustizia. Pertanto, mi dichiaro favorevole alla sua approvazione.

PASINI. Esprimo il dubbio che sia possibile il verificarsi di un *hiatus* in sede di applicazione della legge, il quale *hiatus* potrebbe dare adito a pericolo di contestazioni di carattere giuridico. Ecco perché mi permetto di prospettare l'opportunità di precisare preventivamente: « È istituito il ruolo organico dei disegnatori appartenenti al gruppo B del Corpo del Genio civile, di cui alla seguente tabella » e, successivamente, passare alla soppressione del ruolo precedente, appunto per evitare questa separazione.

CAMANGI, *Relatore*. Ma la contemporaneità è implicita nella legge stessa! Si tratta di una forma legislativa generalmente seguita.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il ruolo organico dei disegnatori (gruppo C) del Corpo del Genio civile è soppresso.

È istituito il ruolo organico dei disegnatori (gruppo B) del Corpo del Genio civile di cui alla seguente tabella:

Ruolo di disegnatori.

(Gruppo B)

Grado	Qualifica	Numero dei posti
VII	Disegnatore capo di 1 ^a classe .	20
VIII	Disegnatore capo di 2 ^a classe .	30
IX	Disegnatore principale . . .	55
X e XI	Disegnatore e disegnatore aggiunto	121
Totale . . .		226

Al personale del ruolo suddetto, per tutto quanto riguarda lo stato giuridico ed economico, si applicano le disposizioni sui ruoli di gruppo B del personale civile dell'Amministrazione dello Stato e quelle sull'ordinamento del personale del Genio civile.

(È approvato).

ART. 2.

I posti del grado iniziale del ruolo dei disegnatori sono conferiti in seguito a concorso per esame, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, ai candidati che siano forniti della maturità artistica conseguita presso i licei artistici o del titolo di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole statali o del diploma di geometra, secondo i nuovi ordinamenti scolastici, o della patente di perito agrimensore secondo i vecchi ordinamenti scolastici.

(È approvato).

ART. 3.

Nella prima attuazione della presente legge i posti dei vari gradi del ruolo dei disegnatori saranno assegnati, con decorrenza dalla data dell'entrata in vigore della legge stessa, al personale appartenente alla data predetta al ruolo dei disegnatori soppresso, avente grado eguale a quello da conferire.

Il personale che, alla data medesima, si trovava al grado iniziale del ruolo soppresso sarà collocato nel grado XI del nuovo ruolo, prendendo posto dopo l'ultimo impiegato che apparteneva al grado XI del ruolo soppresso, e con anzianità di grado decorrente, a tutti gli effetti, dalla data del collocamento nel nuovo ruolo.

Al personale così trasferito verrà computata per intero, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio maturata nel ruolo di provenienza e, al personale che nel ruolo soppresso rivestiva il grado IX, X e XI, sarà conservata, a tutti gli effetti, l'anzianità di grado goduta in detto ruolo.

Sempre nella prima attuazione della presente legge, i posti di grado VII del nuovo ruolo potranno essere conferiti per merito comparativo, a giudizio del Consiglio di amministrazione, al personale di grado IX del ruolo soppresso che abbia maturato, in tale grado, un periodo di anzianità di almeno 10 anni, e che abbia conseguito la promozione al grado VIII nel nuovo ruolo.

I periodi di anzianità richiesti per le promozioni ai posti che, dopo l'applicazione delle norme dei precedenti commi, risultano disponibili, sono ridotti di un anno e mezzo.

Tale riduzione non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di essa non si po-

trà fruire per conseguire più di una promozione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei Senatori Barbareschi ed altri: Provvedimenti a favore delle località della Lombardia, della provincia di Genova, della valle del torrente Trebbia, del Trentino-Alto Adige, della Sicilia, della provincia di Verona e della provincia di Rieti, disastrose dalle alluvioni eccezionali dell'estate e autunno 1953. (Approvata dalla Commissione speciale del Senato per l'esame dei disegni di legge relativi a provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni). (858).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Barbareschi ed altri: « Provvedimenti a favore delle località della Lombardia, della provincia di Genova, della valle del torrente Trebbia, del Trentino-Alto Adige, della Sicilia, della provincia di Verona e della provincia di Rieti, disastrose dalle alluvioni eccezionali dell'estate e autunno 1953 », già approvata dalla Commissione speciale del Senato per l'esame dei disegni di legge relativi a provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni, nella seduta del 6 maggio 1954.

Ricorderò brevemente le vicende del provvedimento. Tale proposta di legge era già stata posta all'ordine del giorno della Commissione, ma il relativo esame venne sospeso perché la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) aveva chiesto, in base all'articolo 31 del Regolamento, che fosse rinviato. La situazione era questa: erano previste riparazioni ai danni alluvionali, soltanto per alcune regioni d'Italia, mentre si erano verificati danni egualmente gravi in altre regioni, le cui necessità vennero sostenute in alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare, non tutte conglobate nella proposta Barbareschi. Ciò ha fatto sì che la nostra Commissione trovi, al suo ordine del giorno, una proposta di legge, approvata dal Senato, non contemplante, però, tutti i casi meritevoli di essere inclusi al risarcimento.

Si era affermata la tesi di approvare intanto quella parte che non era contestata, utilizzando i primi sette miliardi ottenuti dal

Tesoro, e di seguire, poi, lo stesso metodo per le proposte relative alle zone che erano state escluse. Avendo la IV Commissione (Finanze e tesoro) rilevato che la proposta di legge Barbareschi, in tutti i modi, avrebbe dovuto ritornare al Senato, perchè la formula che contemplava la copertura finanziaria non era accettabile, si è allora ritenuto di approfittare della situazione di fatto per includere le altre regioni. La IV Commissione allora propose alla nostra Commissione di nominare un Comitato ristretto, che venne, infatti, costituito da quattro membri della IV Commissione, quattro della nostra, dal relatore e dal sottoscritto, onde esaminare la situazione. Tale Comitato deliberò di incaricare il relatore di formulare un nuovo testo che comprendesse tutti i danni verificatisi fino al 1953, tenendo conto di quanto era già stato contemplato in leggi precedenti.

Quindi, il nuovo testo proposto dal relatore, approvato dal Comitato ristretto e trasmesso alla IV Commissione per il parere — poi espresso favorevolmente — contempla l'estensione delle provvidenze a tutte le zone d'Italia, senza specificazione, eccettuata solo la Calabria, per la quale esiste un recentissimo provvedimento particolare.

Do, pertanto, lettura di tale nuovo testo avvertendo che il solo articolo 3, relativo alla procedura di presentazione delle domande, è rimasto immutato; e che è prevista anche la modifica del titolo nel seguente:

« Provvedimenti a favore delle regioni colpite da alluvioni negli anni 1951, 1952 e 1953 ».

ART. 1.

Le provvidenze disposte dagli articoli da 1 a 5 della legge 10 gennaio 1952, n. 9, a favore delle zone disastrose dalle alluvioni mareggiate dell'estate e autunno del 1951, sono estese a tutte le regioni del territorio nazionale, esclusa la Calabria, disastrose dalle alluvioni verificatesi dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954.

A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 7.500.000.000.

ART. 2.

Le provvidenze disposte, a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951, coi gli articoli da 1 a 13 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese alle località di cui all'articolo precedente.

A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.500.000.000.

Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 7 della stessa legge è spostato al 30 giugno 1955.

ART. 3.

Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi previsti dalle leggi richiamate nei precedenti articoli debbono essere presentate, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, rispettivamente all'Ufficio del Genio civile e all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

I contributi medesimi possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purché gli interessati ne abbiano dato preventivamente notizia agli uffici rispettivamente indicati nel precedente comma e questi abbiano proceduto all'accertamento del danno.

ART. 4.

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti straordinari, da iscriversi negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste:

a) in relazione all'articolo 1:

lire 2.000.000.000 nell'esercizio finanziario 1954-55;

lire 1.500.000.000 nell'esercizio finanziario 1955-56;

lire 2.000.000.000 nell'esercizio finanziario 1956-57;

lire 2.000.000.000 nell'esercizio finanziario 1957-58;

b) in relazione all'articolo 2:

lire 1.000.000.000 nell'esercizio finanziario 1954-55;

lire 500.000.000 nell'esercizio finanziario 1955-56.

Le somme non impiegate in un esercizio vanno in aumento a quello degli esercizi successivi.

ART. 5.

Alla copertura della spesa derivante dalla presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1954-55, sarà fatto fronte con riduzione di lire 3.000.000.000 del capitolo n. 515 del bilancio del tesoro per lo stesso esercizio.

Negli esercizi successivi la spesa sarà iscritta in apposito capitolo dei bilanci.

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1954

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

Alla ripartizione delle somme destinate alle provvidenze di cui alla presente legge provvederanno, ciascuno per la propria competenza, il Ministro per i lavori pubblici e il Ministro per l'agricoltura e foreste, con propri decreti, sentiti preventivamente, per quanto riguarda le provincie delle regioni a statuto speciale, gli assessori regionali dei lavori pubblici e dell'agricoltura.

Do, ora, lettura dell'elenco delle proposte di legge di iniziativa parlamentare che vengono assorbite dal suddetto testo:

NOCE TERESA ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 10 gennaio 1952, n. 9, alle zone delle provincie di Brescia e Varese colpite da alluvioni nei mesi di giugno e luglio 1953. (58);

BARBIERI ORAZIO ed altri: Provvedimenti straordinari a favore delle popolazioni e comuni della Toscana colpiti dalle alluvioni del 1949, 1950, 1951, 1953. (196);

CAPPA ed altri: Provvidenze a favore delle zone disastrose dall'alluvione del 19 settembre 1953 nelle provincie di Genova e Piacenza. (266);

ALDISIO ed altri: Provvidenze a favore delle zone alluvionate della Sicilia. (520);

POLLASTRINI ELETTRA ed altri: Provvidenze a favore delle popolazioni della provincia di Rieti danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1952 ed esecuzione di un piano organico di opere idraulico-forestali e montane atte ad evitare altre calamità nelle zone disastrose. (627);

FAILLA ed altri: Provvidenze a favore delle zone alluvionate della Sicilia. (736).

L'onorevole Bernardinetti, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BERNARDINETTI, *Relatore*. È al nostro esame la proposta legge di iniziativa dei senatori Barbareschi ed altri n. 858, proposta che abbiamo preso in considerazione durante l'esame delle altre formulate in questo ramo del Parlamento e inviate opportunamente dal nostro Presidente al Presidente della Commissione dei lavori pubblici del Senato. Per alcune difficoltà sorte nella formulazione degli articoli, si rese necessaria la riunione di un Comitato ristretto che è pervenuto alla stesura di un nuovo testo, il più adeguato possibile alle finalità prefisse.

Si è osservato che non era compreso nella proposta l'intero territorio nazionale tenuto. invece, in considerazione da parte di altre proposte di legge presentate alla Camera. Necessitava, perciò, presentare un testo che si riferisse a tutte le regioni d'Italia colpite da alluvioni.

Circa l'estensione della legge, la proposta Barbareschi prevedeva solo le alluvioni che si erano verificate nell'autunno del 1953, e ciò era in contrasto anche con altra proposta di legge presentata dalla onorevole Pollastrini, la quale faceva riferimento alle alluvioni verificatesi in provincia di Rieti nel 1952. Era, perciò, necessario provvedere a che la nuova formulazione comprendesse anche, sotto un certo aspetto, i tempi successivi nei quali si erano verificati danni consimili.

Altra osservazione al testo approvato dal Senato si riferiva al finanziamento. L'articolo 5 della proposta Barbareschi prevedeva la spesa di 7 miliardi sul carico del fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1954-55.

È stato osservato che non è possibile attingere a questo capitolo di bilancio con la formula approvata dalla Commissione del Senato. In base a disposizioni di legge sulla contabilità generale dello Stato, si può attingere, infatti, ai fondi speciali di riserva per spese impreviste soltanto con un decreto del Capo dello Stato, dopo la presentazione da parte del Governo della proposta e la relativa approvazione del Parlamento.

Comunque, dopo la riunione del Comitato ristretto, si è giunti alla formulazione del testo di cui è già stata data lettura, e che mi permetto raccomandare all'approvazione della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli che assumeranno nel testo coordinato, formulato dal Comitato ristretto.

All'articolo 1, comma 1, gli onorevoli Barbieri e Baglioni hanno presentato i seguenti emendamenti:

« *Dopo le parole: negli anni, aggiungere: 1949-1950* »;

« *Dopo le parole: disastrose dalle alluvioni, aggiungere la parola: eccezionali* ».

Gli onorevoli Polano e Magno propongono di sostituire le parole « disastrose dalle », con le parole « che abbiano subito dalle ».

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1954

Gli onorevoli Quintieri e Pasini, sempre all'articolo 1, comma 1, propongono di sostituire alle parole «alluvioni verificatesi negli anni 1951, 1952, 1953», le parole «alluvioni verificatesi dal 1° gennaio 1951 alla data di entrata in vigore della presente legge».

L'onorevole Magno propone di sostituire le parole «alluvioni verificatesi nel 1951, 1952, 1953» con le parole «alluvioni verificatesi negli anni 1951, 1952, 1953 e primo semestre del 1954».

L'onorevole Matteucci propone di sostituire le parole «alluvioni verificatesi nel 1951, 1952, 1953» con le parole «alluvioni verificatesi negli anni dal 1° dicembre 1951 al 15 luglio 1954».

Dati gli emendamenti presentati e letti, voteremo l'articolo 1 per divisione.

Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 1 sino alle parole «esclusa la Calabria».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento Polino e Magno diretto a sostituire alle parole «disastrate» con le parole: «che abbiano subito dalle».

Pongo in votazione le parole del testo «disastrate dalle alluvioni».

(Sono approvate).

Pongo in votazione l'emendamento, giuntivo della parola «eccezionale», proposto dagli onorevoli Barbieri e Baglioni.

(Non è approvato).

Passiamo all'esame degli altri tre emendamenti presentati dagli onorevoli Barbieri, Matteucci e Magno, relativi all'estensione della presente legge.

BARBIERI. Noi siamo presentatori di una delle proposte di legge, all'ordine del giorno della nostra Commissione che si differenzia da quelle dei colleghi Teresa Noce, Barbareschi, Aldisio, Pollastrini e da tutti coloro i quali fanno riferimento alla legge del 1952, nel chiedere l'estensione dei provvedimenti a favore delle regioni danneggiate dalle alluvioni. Essa, infatti, prevede i casi particolari nei quali avrebbe dovuto operare la legge, ed anche la concessione di alcuni sussidi alle popolazioni danneggiate.

Riconosciamo che è molto più opportuno coordinare tutte queste proposte in un testo unico, così come lo ha formulato il Comitato ristretto, al fine di riunire tutta la materia; dobbiamo, però, rilevare che col testo del provvedimento, così come è stato redatto la

regione toscana verrebbe ad essere danneggiata perché essa ha subito la più grande alluvione nel 1949 e, soltanto dopo le alluvioni del 1951 e del 1953, abbiamo avuto modo di presentare tale proposta di legge, che ha inteso ovviare ai danni verificatisi.

A noi non sembra giusto escludere, da questa legge, i danni che sono stati causati dall'alluvione del 1949. Ciò vorrebbe dire trascurare una regione che è stata fortemente colpita e, soprattutto, far pentire gli amministratori locali, e anche noi stessi parlamentari, di avere avuto fiducia nel Governo il quale aveva promesso che sarebbe intervenuto.

Perciò, siamo d'accordo con il testo così come è stato coordinato, ma insistiamo perché vengano inclusi anche i danni causati dalle alluvioni del 1949 e del 1950. Debbo dare atto al rappresentante del Governo che, circa un anno dopo che si verificò l'alluvione in Toscana, fu approvato un provvedimento con lo stanziamento di 2 miliardi per il ripristino delle opere idrauliche danneggiate per la regione emiliana e per alcune province del Veneto. Ora potrebbe sembrare che la Toscana abbia già beneficiato di tali provvedimenti; sono, invece, in grado di precisare che ciò non è avvenuto perché, contemporaneamente all'approvazione di questa legge, è avvenuta una alluvione nella valle del Reno e gran parte degli stanziamenti dovettero essere utilizzati per la riparazione di quei danni.

In linea subordinata, ove i colleghi opponessero resistenza alle nostre richieste, chiediamo l'inserimento per la riparazione dei danni della sola alluvione del 1950.

FAILLA. Io sono uno dei presentatori di una proposta di legge che, in sede di comitato ristretto, ha accettato di unificare in un testo unico le richieste da tutti avanzate. La mia proposta di legge consta di due parti: una riguarda il risarcimento dei danni alluvionali, e non ho difficoltà che essa si intenda assorbita; l'altra affronta il problema della sistemazione idraulico-forestale, in una regione che si trova in una situazione particolarissima: la Sicilia.

La Commissione riconoscerà che gli articoli 1, 2, 3 e 12 restano impregiudicati dalla discussione che in questo momento avviene; e lo stesso può ripetersi relativamente alla proposta della collega Pollastrini.

Quanto al nuovo testo, ritengo di essere d'accordo con la impostazione data dal nostro relatore, poiché è veramente urgente varare finalmente una legge che agevoli il problema dei risarcimenti dei danni alluvionali, quando

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1954

da tanti anni alcune regioni una soluzione adeguata.

Vorrei, però, fare alcune brevissime osservazioni: noi stiamo legiferando su danni di carattere eccezionale; a chi spetterà stabilire quali siano state le regioni colpite?

PRESIDENTE. Ricordo che si tratta di una situazione obiettiva.

FAILLA. Appunto, ma chi sarà a riconoscere questa situazione obiettiva? Il prefetto o il sindaco? Finora è stato sempre il Governo a fare questo riconoscimento, e il nuovo testo, a tal fine, non muta il sistema.

Un'ultima osservazione riguarda i beneficiari degli aiuti previsti dalla legge. Specialmente nel Meridione, dove vigono rapporti di mezzadria impropria, è avvenuto che il risarcimento è stato negato ai partecipanti, ai mezzadri e, solo in parte, ne hanno potuto usufruire i conduttori in proprio. Propongo, pertanto, il seguente emendamento aggiuntivo: « I benefici di cui alla presente legge sono estesi, oltreché ai proprietari e conduttori, anche ai mezzadri e partecipanti interessati all'azienda, per la parte di loro competenza ».

Se la Commissione non ritenesse di doverlo accettare, potrei trasformarlo, in linea subordinata, in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Failla, mi permetto di farle osservare che il suo emendamento è di stretta competenza della Commissione dell'agricoltura.

MATTEUCCI. Forse potrei fornire un chiarimento. Il problema sollevato dal collega Failla è veramente serio, ma è già contemplato dalla legge.

La legge risarcisce il danno e, circa la ripartizione tra proprietario e mezzadro, si riferisce al proprietario della terra o del prodotto che ha subito il danno. Bisognerebbe trovare il modo per far sì che il proprietario, una volta avuto il risarcimento, dia la parte dovuta al mezzadro. Però, ha anche ragione l'onorevole Failla perchè, in pratica, è avvenuto che il proprietario si è tenuto tutto senza dar nulla al mezzadro.

PRESIDENTE. Questa dichiarazione conferma la tesi che oggetto del provvedimento non può essere la persona fisica, ma l'azienda, lo stabile, il terreno, danneggiati.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non è questione di mia competenza, per lo meno attuale; tuttavia, ricordo che, a suo tempo, essa venne già rilevata. L'articolo 2 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, alla quale si fa riferimento, mi sembra sia, a questo proposito, abbastanza chiaro. Il risarcimento si riferisce alle cose da risarcire e, per

esso, al titolare dell'impresa agricola, nell'ambito della quale le cose si trovano. I titoli delle cose alle quali la legge si riferisce sono diversi, anche nell'ambito della stessa azienda agricola, perchè vi è una parte che si riferisce al proprietario, una parte all'affittuario, una parte che si può riferire ad un colono e una al mezzadro, a seconda delle condizioni di organizzazione dell'azienda danneggiata. Ed è chiaro che il risarcimento deve andare al proprietario delle singole cose danneggiate. La questione sollevata dall'onorevole Failla si riferisce alla attuazione, e deve essere fatta valere anche dalle categorie interessate le quali debbono far presenti i loro diritti. E non mi pare che si possa adottare una dizione più chiara di questa la quale, riferendosi all'oggetto del risarcimento, chiama in causa il titolare dell'oggetto. Se mai, in sede di applicazione, si può trovare qualche procedura cautelativa, onde tutelare gli interessi lesi, rilevati dall'onorevole Failla, e, anzi, di ciò mi farò interprete presso gli organi competenti.

PASINI. Mi permetto di richiamarmi allo spirito che ha informato la relazione dell'onorevole Bernardinetti e che è emerso da tutti gli interventi che si sono avuti. In sostanza, nella carenza di una legge generale che riesca a soddisfare sistematicamente ed organicamente le esigenze del « pronto soccorso » del nostro Paese, si è cercato di unificare, in un testo unico di legge, quelle che erano le più urgenti istanze per il risarcimento dei danni subiti dalle alluvioni dal 1950 al 1953.

Abbiamo già sentito il collega Barbieri lamentarsi che questa legge trascuri, di fatto, di risarcire i danni causati dalle alluvioni in Toscana nel 1949 e nel 1950, nonostante che dal Governo fosse stato promesso l'aiuto necessario.

Mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che, anche nel 1954, sono avvenute delle alluvioni e vi sono stati dei danni, in diverse zone del nostro Paese, onde mi sembra logico che la legge venga estesa almeno fino al risarcimento dei danni avvenuti entro il giugno del 1954. Capisco che, con questa mia proposta, vengono ulteriormente ridotte le possibilità di intervento, data la esiguità dei mezzi messi a disposizione, ma mi auguro che, se non sarà possibile giungere alla approvazione del testo unico del « pronto soccorso », il che sarebbe l'ideale, almeno si possa ottenere un ampliamento, negli esercizi successivi, di questi fondi, onde le zone disastrose del nostro Paese, per il periodo che va dal 1950 al 1954, possano essere in qualunque modo risarcite.

POLANO. Noi siamo stati favorevoli, in sede di comitato ristretto, all'abbinamento di queste proposte di legge in un unico testo. Però, anche in quella sede, esprimemmo le nostre riserve; anzitutto per gli stanziamenti che, a nostro avviso, sono troppo esigui e, poi, perché, dopo avere previsto, in base alla proposta di legge Barbareschi, lo stanziamento di sette miliardi ed avere esteso quella legge a tutte le altre regioni, anche se lo stanziamento da sette miliardi è stato portato a nove miliardi, non abbiamo potuto fare a meno di dimostrare e di sottolineare la impossibilità di una efficace azione della legge.

Tuttavia, data la urgenza noi voteremo a favore del provvedimento con la esplicita riserva che, data la limitatezza dei fondi, non appena si avrà notizia che questi fondi sono stati già assorbiti dalle richieste, fin d'ora ci riteniamo impegnati — se non provvederà in questo senso il Governo — a sollecitare nuovi stanziamenti.

Non c'è poi alcuna ragione, come è stato rilevato da altri, di lasciar fuori i danni alluvionali del 1950 e poiché, anche quest'anno, vi sono state alluvioni, sarebbe opportuno includere anche il 1954. Si dirà: ma questi fondi saranno esauriti più presto; ebbene ciò significa che presto ne dovranno essere richiesti altri, a copertura dell'intero fabbisogno.

FAILLA. Ho ascoltato, con vivo interesse, le dichiarazioni del rappresentante del Governo e, in merito desidero conoscere se, nel caso che io rinunci alla presentazione del mio emendamento e mantenga la richiesta dell'ordine del giorno, il Governo si impegna di includere negli articoli che conterranno le norme di attuazione della legge i chiarimenti forniti in questa sede.

COLOMBO. *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Ho premesso che il mio intervento si riferiva ad una materia attualmente non di mia competenza; ma per la conoscenza che ho della questione, credo di poter affermare che il dicastero dell'agricoltura accoglierà, senz'altro, i suggerimenti dell'onorevole Failla, salvo che essi non contrastino con la legge.

Con queste precisazioni, dichiaro di accettare la sua proposta.

POLLASTRINI ELETTRA. Dichiaro di condividere le critiche espresse dal collega Polano in tema di stanziamenti. Ho fatto un conto approssimativo delle richieste di risarcimento da concedere in base alla proposta di legge Barbareschi, e ho potuto constatare che vi sono già richieste per un am-

montare di 12 miliardi, totale che, naturalmente, aumenterebbe di molto se le richieste stesse potessero provenire da tutte le zone colpite. Ecco perché una ulteriore richiesta di stanziamenti è più che mai opportuna e necessaria. Intendo, inoltre, richiamare l'attenzione della Commissione sulla opportunità di un esame del piano di organizzazione delle opere idraulico-forestali che dovrebbe avere lo scopo di prevenire le alluvioni.

Appoggio anche l'emendamento presentato dall'onorevole Failla perché, effettivamente, in pratica, accade che i contributi, quando vengono dati, lo sono sempre ad esclusivo beneficio dei proprietari dei fondi.

PRESIDENTE. Desidero precisare, anche se ciò è ovvio, che l'abbinamento delle proposte di legge vale per la materia comune con la proposta Barbareschi; il resto rimane impregiudicato. Poiché dovrò interpellare i presentatori di proposte per chiedere se essi si ritengono soddisfatti del nuovo testo e, quindi, se ritirano le loro proposte, bisogna che essi precisino se si riservano di ripresentare le proposte medesime.

QUINTIERI. Desidero solo dichiarare che mi associo a quanto affermato dal collega Pasini.

DI LEO. In verità, trovo che, per una giusta ripartizione del risarcimento dei danni alluvionali, la sostanza dell'emendamento Failla possa essere accolta, con un ordine del giorno che ribadisca la opportunità, da parte degli Ispettorati agrari provinciali e degli uffici del Genio civile, di prendere visione di quell'articolo cui ha fatto riferimento l'onorevole sottosegretario Colombo, al fine di assicurare ai coltivatori diretti la parte loro spettante.

BARBIERI. Mi sembra che, stando alle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario di Stato ed alla lettera e allo spirito della legge, sia cosa pacifica che questo diritto di risarcimento spetti anche ai mezzadri e ai coltivatori diretti. Tuttavia, debbo precisare che qui non si tratta del mancato riconoscimento del titolo, ma di una questione pratica. Avviene, infatti, che coloro i quali denunciano i danni subiti sono i proprietari del fondo e ad essi vengono concessi i risarcimenti, dando luogo a discussioni e a polemiche quando, poi, si tratta di ripartire il risarcimento con i mezzadri o i coloni.

BERNARDINETTI, *Relatore.* L'onorevole Barbieri ha fatto presenti le sue lagnanze perché la Toscana non è stata compresa per il risarcimento dell'alluvione del 1949. Nel corso della riunione del comitato ri-

stretto si parlò di quella alluvione, ma ci siamo resi conto che la Toscana era stata inclusa nei risarcimenti del 1951-52, per compensare, in certo modo, la esclusione delle alluvioni del 1949 e del 1950.

Mi fa piacere constatare che l'onorevole Failla dia atto del nostro sforzo per aumentare l'assegnazione di due miliardi di lire e del fatto che, ai primi di maggio del corrente anno, sono già stati appaltati i lavori per la sistemazione del corso del fiume Reno. Ho voluto chiedere al Ministero dei lavori pubblici la cifra dei danni subiti dalla Toscana per le alluvioni del 1949 e, secondo i dati da esso forniti, la cifra si aggira sui 548 milioni di lire.

D'altra parte, occorre considerare che la notevole distanza di tempo che ci separa dal 1949 ad oggi, ha fatto certamente sì che i danni sono stati già riparati.

Pregherei, poi, l'onorevole Failla di non insistere sulla estensione della legge, appunto per evitare che ulteriori richieste, non solo della Toscana, ma anche di altre regioni, vengano avanzate facendo diminuire, così, gli stanziamenti a disposizione, già così esigui.

A proposito dei quali stanziamenti si deve riconoscere che la cifra è esigua rispetto ai danni, ma si deve ugualmente dare atto che i 7 miliardi ai quali era giunto il Senato, sono stati portati a 9 miliardi. Se, poi, volessimo considerare gli elenchi di lavori forniti da tutte le regioni d'Italia, allora non si arriverebbe ai 12 miliardi previsti dalla onorevole Pollastrini, ma molto oltre.

Gli elementi forniti dalla onorevole collega per la sua proposta di legge non sono tutti muniti di un sicuro fondamento tecnico. Pertanto, se da una parte si assicura che 9 miliardi non sono sufficienti, dall'altra dobbiamo riconoscere che questa cifra costituisce già un considerevole sforzo. Si tratterà, quindi, di attendere ulteriori stanziamenti.

All'onorevole Failla voglio ricordare che non sembra esatto il riferimento da lui fatto all'accordo preso nel corso della nostra riunione. In quella occasione decidemmo di non indicare alcuna regione e di riferirci a tutto il territorio nazionale, meno la Calabria che, come è noto, ha già una legge speciale. Come relatore ho, inoltre, il dovere di esprimere il mio parere sui titolari del risarcimento dei danni. Se la legge avesse fatto riferimento ai danni apportati dalle alluvioni alle colture o ai prodotti dell'agricoltura, allora vi sarebbe stato un fondamento giuridico per la precisazione che i destinatari di

questi risarcimenti debbono essere anche i mezzadri, i coloni e, in genere, i lavoratori dei campi. Ma l'articolo della legge dice che l'oggetto del risarcimento prescinde dalle persone titolari di questo diritto e, comunque, eventualmente, possiamo ritenere che l'ultima dizione, quella che si riferisce alla ricostituzione delle scorte vive e morte, può interessare anche il mezzadro e il colono.

Noi siamo chiamati a fare delle leggi e non dei regolamenti di attuazione delle leggi medesime; ci dobbiamo, pertanto, riferire a principi di diritto e non a rincorrere gli ipotetici trasgressori della legge.

Sono contrario, inoltre, ad una ulteriore estensione della legge al 30 giugno 1954, perché i fondi non sono sufficienti e non dobbiamo ulteriormente diluirli.

Non si dimentichi che ci troviamo in una situazione particolarissima: stiamo approvando una legge di carattere eccezionale per venire incontro in qualche modo a casi urgenti ed eccezionali. Per tutti gli altri casi, si potrà provvedere, se del caso, con l'approvazione di altra apposita legge.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono d'accordo con i vari colleghi che hanno parlato di una sistemazione organica di questa materia. Dirò, anzi, che il Ministero sta provvedendo; però, il problema è stato ritardato dal fatto che, ad un certo momento nella precedente legislatura, questa materia fu rivendicata dal Ministero degli interni. Questo sovrapporsi di competenze ha ritardato la soluzione del problema: però, mi risulta che il Ministero dei lavori pubblici ha ripreso lo studio della materia.

Per quanto riguarda la prima parte della proposta dell'onorevole Failla, evidentemente, egli si rende conto che è problema di una gravità eccezionale dal punto di vista dell'onere finanziario, problema che, più che essere risolto in sede particolare, va inquadrato in provvedimenti a carattere generale. Del resto, vi è una legge attualmente in corso di approvazione presso il Senato che riguarda la sistemazione idraulica.

Per il provvedimento in generale, il relatore ha chiarito vari punti concordando con quanto da lui affermato. Onde evitare che si alteri il significato e la portata di questo provvedimento, affermo che la parola « risarcimento » non ha luogo in questo provvedimento, allo stesso modo in cui non ha avuto luogo in tutti i provvedimenti precedenti che si sono occupati delle alluvioni. È bene chiarire che non si tratta

di risarcimento di danni; non abbiamo ancora acquisito alla nostra legislazione — e speriamo di non acquisirlo — il concetto che si debbano risarcire i danni riportati in seguito ad avvenimenti, sia pure di carattere eccezionale. Lo Stato interviene in questa materia per contribuire alla ricostituzione del potere produttivo delle aziende agricole, a finalità di ordine pubblico; e per rimettere in efficienza opere appartenenti ad enti, comuni e privati, al fine di impedire che questo patrimonio possa andare in disfacimento, a seguito di avvenimenti di carattere eccezionale. Interviene, poi, per le opere di sua competenza, a stanziare i fondi necessari perché le stesse opere vengano ripristinate; ma è ben chiaro che non risarcisce danni.

Alla luce di questi chiarimenti e di queste precisazioni, rispondo alle osservazioni dell'onorevole Failla. Quando lo Stato interviene a dare il contributo? Non in relazione ad una denuncia di danni subiti, ma solo in relazione ad una richiesta di opere da eseguire e quando queste sono state eseguite o quando gli acquisti sono stati fatti per la ricostituzione delle scorte. Ciò chiarisce ed amplifica la portata delle osservazioni espresse in precedenza; il contributo si dà a colui il quale ha messo in atto le proprie energie al fine di ricostituire l'azienda o acquistare le scorte vive e morte o le sementi. Viene semplificata, quindi, la ricerca di colui al quale deve dirigersi lo Stato per dare il contributo.

Ho ritenuto necessario fare queste precisazioni, perché non vorrei che, attraverso la discussione svoltasi, si desse alla portata di questo provvedimento un significato che non ha e che non deve avere, cioè il significato di un risarcimento di danni.

Sono contrario all'estensione della legge ad altri periodi, prima di tutto perché alcuni di questi altri periodi sono già stati previsti in sede di altri provvedimenti e, poi, perché è ormai trascorso un così lungo tempo dal giorno nel quale si sono verificati gli avvenimenti stessi che la finalità che la legge si propone — quella cioè di favorire la ricostituzione della produttività delle aziende colpite — è stata probabilmente raggiunta per altre vie, oppure non sarà più raggiungibile.

BARBIERI. Ciò significa, allora, che, a distanza di tempo, la parola del Governo non conta più!

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La parola del Governo è stata mantenuta, in quanto per la zona e per il tempo al quale lei, onorevole Barbieri, si riferisce, è stato approvato un apposito prov-

vedimento. È certo che, non sempre, in questa materia, si riesce a venire incontro a tutte le esigenze. Però — e in ciò debbo chiedere la collaborazione di tutti i colleghi — non si può neanche ammettere il principio in base al quale, non appena si verifica un qualsiasi avvenimento che danneggi le nostre campagne, si ricorra alla legislazione speciale, invocando un contributo dallo Stato. Noi dobbiamo contribuire a mantenere a questi provvedimenti il carattere che, per se stessi, hanno: la eccezionalità.

Sono favorevole a che il provvedimento si riferisca a tutto il territorio nazionale; sarà cura della pubblica amministrazione di intervenire laddove effettivamente si sono verificati danni maggiori e dove questi danni presentano carattere di maggiore urgenza.

Circa l'ordine del giorno dell'onorevole Failla mi trovo in difficoltà, non per la sostanza, che io accetto, ma perché esso dovrebbe considerarsi assorbito e anche perché non di competenza del mio dicastero, ma piuttosto di quello dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Faccio presente che la Commissione non può deliberare l'estensione della presente legge ad una data aleatoria quale quella dell'entrata in vigore, dato che il provvedimento deve essere discusso anche dal Senato; pertanto, l'emendamento proposto dall'onorevole Matteucci è il più conveniente.

Se non vi sono osservazioni, pongo, pertanto, in votazione l'emendamento Matteucci:

« *Dopo le parole: alluvioni, aggiungere le parole: verificatesi dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954* », avvertendo che tale dizione è sostitutiva della dizione del testo formulato dal Comitato ristretto: « *verificatesi negli anni 1951, 1952 e 1953* ».

(È approvato).

Avverto che, pertanto, gli altri emendamenti debbono considerarsi decaduti.

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo 2, nel testo proposto dal Comitato ristretto e precedentemente letto.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo originale della proposta di legge, non essendo stato modificato dal Comitato ristretto:

« *Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi previsti dalle leggi*

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1954

richiamate nei precedenti articoli debbono essere presentate, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, rispettivamente all'ufficio del Genio civile e all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

I contributi medesimi possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purché gli interessati ne abbiano dato preventivamente notizia agli uffici rispettivamente indicati nel precedente comma e questi abbiano proceduto all'accertamento del danno ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4, nel testo modificato dalla IV Commissione finanze e tesoro, per la parte attinente alla copertura, secondo il parere espresso nella seduta odierna e, testè, comunicato:

« Per l'attuazione della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti straordinari, da iscriversi negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste:

a) in relazione all'articolo 1:

lire 2.000.000.000 nell'esercizio finanziario 1954-55;

lire 1.500.000.000 nell'esercizio finanziario 1955-56;

lire 2.000.000.000 nell'esercizio finanziario 1956-57;

lire 2.000.000.000 nell'esercizio finanziario 1957-58;

b) in relazione all'articolo 2:

lire 1.000.000.000, nell'esercizio finanziario 1954-55;

lire 500.000.000, nell'esercizio finanziario 1955-56.

Le somme non impiegate in un esercizio vanno in aumento a quelle degli esercizi successivi ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, nel testo proposto dal Comitato ristretto e precedentemente letto.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, nel testo proposto dal Comitato ristretto e precedentemente letto.

(È approvato).

Gli onorevoli Failla, Pollastrini, Giaccone hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« I benefici di cui alla presente legge sono estesi, oltreché ai proprietari e conduttori,

ai mezzadri e compartecipanti nell'azienda per la parte di loro competenza ».

FAILLA. In considerazione delle dichiarazioni precedentemente fatte dal relatore e delle assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, trasformo il mio articolo aggiuntivo in un ordine del giorno, del seguente tenore:

« La Camera impegna il Governo a disporre che nell'applicazione della proposta di legge n. 858, i benefici da essa previsti siano in ogni caso estesi, oltreché ai proprietari e conduttori, ai mezzadri e compartecipanti interessati nell'azienda, per la parte di loro competenza ».

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Failla ha dichiarato di trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno, s'intende che egli abbia ritirato l'emendamento medesimo. Pertanto, non essendovi più da deliberare su un articolo aggiuntivo, si deve considerare esaurita la discussione sugli articoli, essendo stati approvati tutti gli articoli dall'1 al 6 del provvedimento in esame.

Pongo ora in votazione la modifica del titolo:

« Provvidenze a favore delle regioni colpite da alluvioni dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954 ».

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Do lettura dell'ordine del giorno presentato, in precedenza, dai deputati Pacati, Sartor e Guariento:

« La VII Commissione (lavori pubblici), considerata la necessità di ricorso annuale a leggi speciali al fine di provvedere alla riparazione di danni causati da eventi calamitosi, alluvioni, mareggiate, frane, terremoti, ecc., fa voti che il Governo predisponga un provvedimento legislativo che disciplini organicamente la materia e provveda per un congruo stanziamento in bilancio — con l'istituzione di apposito capitolo — al fine di rendere operante la legge con la dovuta immediatezza ed efficacia »

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'ordine del giorno presentato dall'onorevole Failla, Pollastrini e Giaccone, del quale è stata già data lettura.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lo accetto come raccomandazione se il presentatore sostituisce la parola

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1954

«impegna» con «invita» e la parola «disporre» con l'altra «controllare».

FAILLA. Accetto tali modifiche.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione)

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

Macrelli: «Disposizioni relative al ruolo dei disegnatori del corpo del Genio civile». (760):

Presenti e votanti	41
Maggioranza	21
Voti favorevoli	39
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Senatori Barbereschi ed altri e deputati Noce Teresa ed altri, Barbieri Orazio ed altri, Cappa ed altri, Aldisio ed altri, Pollastrini

Elettra ed altri, Failla ed altri: «Provvidenze a favore delle regioni colpite da alluvioni dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954» (858 - 58 - 196 - 266 - 520 - 627 - 736):

Presenti e votanti	41
Maggioranza	21
Voti favorevoli	39
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Angelino Paolo, Bagliolini, Barbieri, Bartesaghi, Bernardinetti, Biaggioni, Bianchi Chieco Maria, Bontade Margherita, Caiati, Cavazzini, Cervellati, Cervone, Curti, De Capua, Del Fante, Di Leo, Di Nardo, Filosa, Floreanini Gisella, Garlato, Geraci, Giaccone, Giglia, Guariento, Magno, Marconi, Matarazzo Marcello Ida, Matteucci, Merenda, Messinetti, Pacati, Pasini, Pignatone, Polano, Pollastrini Elettra, Quintieri, Sanzo, Sartor, Veronesi, Villani.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI